



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.06.2020

Info/98/RAEE-AEE/ Modifiche all'uso delle sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche Elettroniche

<p style="text-align: center;">RAEE/AEE: NUOVO DECRETO LEGISLATIVO SULLE RESTRIZIONI DELL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ELETTRONICHE</p>

In 23 giugno prossimo entrerà in vigore il **decreto legislativo 12 maggio 2020** di attuazione della **direttiva (UE) 2017/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE **sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche**, che modifica il precedente decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 27.

La modifica riguarda diversi articoli, fra i contenuti più importanti quelli volti ad escludere, dall'applicazione della disciplina, gli organi a canne e soprattutto il novero di AEE che non devono contenere le sostanze pericolose individuate nell'allegato II.

Viene inoltre modificata (all'art.2 comma 2 del D.Lgs. 27/2014) la nozione di "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale" che ora sono «*le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.*» (nuova lettera gg) dell'articolo 3 comma 1 D.Lgs. 27/2014

Per quanto riguarda le **AEE immesse sul mercato che non devono contenere le sostanze pericolose**, di cui all'allegato II (regolate al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 27/2014), si aggiungono "*tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019*" (il D.Lgs. 42/2020 modifica il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 27/2014).

Sono esclusi dal novero di AEE immesse sul mercato che non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II:

- **cavi o ai pezzi di ricambio** destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 (modifica al comma 4 dell'art.4)
- **il riutilizzo dei pezzi di ricambio:**
 - a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle **AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;**
 - b) recuperati da **dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo** immessi sul

mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22

luglio 2024;

c) recuperati **da dispositivi medico-diagnostici in vitro** immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;

d) recuperati **da strumenti industriali di monitoraggio e controllo** immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;

e) recuperati **da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE** immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029

Per tutti gli altri particolari tecnici di interesse dei produttori di AEE si rimanda alla lettura del Decreto legislativo allegato.